



N. 07
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

.....

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA IN PRESENZA E A "PORTE CHIUSE"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

OGGETTO: IMU - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L' ANNO 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI**, questo giorno **QUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore **20,00** nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali.

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

1	BERSANI	GIUSEPPE
2	FREPPOLI	GIUSEPPE
3	DOVANI	GIUSEPPE
4	MATERA	EMANUELA
5	BOSELLI	UMBERTO
6	ANTONIOLI	MICHELE
7	FANTINI	DEBORA
8	ELEUTERI	FILIPPO
9	IRTI	IVAN
10	RIGOLLI	MARCO
11	FREGHIERI	CRISTIAN

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

1	PEZZA	VALENTINA	- assente giustificato
2	NEGRI	GIANLUCA	- assente giustificato

- Assiste il Segretario Comunale **Dr. Giovanni De Feo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **GIUSEPPE BERSANI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Relaziona il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce **“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”**;

Preso atto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con Legge n. 147/2013, sono abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

Visto il Regolamento IMU approvato in data odierna con deliberazione di Consiglio Comunale n 6;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30 Marzo 2019 con la quale sono state approvate le seguenti aliquote IMU:

- aliquota 4,50 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- aliquota pari allo 10,60 per mille per le seconde case e le relative pertinenze, siano le stesse locate o a disposizione del contribuente;
- aliquota 7,60 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione di quelli classificati in categoria D/5;
- aliquota 7,60 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/3;
- aliquota 10,40 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/5;
- aliquota 9,10 per mille per tutti i tipo di altri immobili: terreni, aree edificabili e fabbricati diversi da quelli indicati in precedenza;

Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30 Marzo 2019 con la quale sono state approvate le seguenti aliquote TASI:

1. aliquota 1 per mille per:
 - a) abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nella categoria catastale A/1,A/8, A/9;
2. aliquota 1 per mille per:
 - a) gli immobili classificati nel gruppo catastale D/5. Per gli immobili di questa categoria catastale, concessi in locazione, la tassazione era suddivisa come segue:

1. Il 70% a carico del proprietario locatore;
2. Il 30% a carico del locatario;
3. aliquota nella misura di 0 (zero) per mille per
 - gli immobili classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei D/5, e quelli classificati in categoria C/1, C/3;
 - Gli immobili adibiti a seconde case e relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU del 1,60 per mille;
 - Le aree edificabili;
 - I fabbricati rurali ad uso strumentali;
 - Tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle citate in precedenza;

Viste le disposizioni dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019 di seguito elencate:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al

comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Richiamati:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- la Risoluzione n. 1/DF Dipartimento delle finanze del 18 febbraio 2020, la quale ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756, decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo per l'anno 2020, pari ad euro 1.517.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote IMU 2019 di seguito elencate:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,50 per mille;
- 2) aliquota pari allo 10,60 per mille per le seconde case e le relative pertinenze, siano le stesse locate o a disposizione del contribuente;
- 3) aliquota 7,60 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione di quelli classificati in categoria D/5;
- 4) aliquota 7,60 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/3;
- 5) aliquota 10,40 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/5;
- 6) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al zero per mille;
- 7) aliquota 9,10 per mille per tutti i tipo di altri immobili: terreni, aree edificabili e fabbricati diversi da quelli indicati in precedenza;

Preso atto che per legge sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Visto, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Ritenuto opportuno applicare la facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, della L. n. 160/2019, alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti, in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Ritenuto altresì applicare la facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, della L. n. 160/2019, alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai pensionati iscritti Aire in questo Comune, a condizione che la stessa sia l'unica abitazione di proprietà sul territorio nazionale e non risulti locata. Per tali unità immobiliari è obbligo presentare apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla previgente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione;

Preso atto che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC - IMU:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il

contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PRESO ATTO che l'anno 2020 è interessato da una situazione di emergenza pandemica causata dal COVID-19, e che questo sta comportando gravi criticità nel tessuto socio economico. Questa Amministrazione recependo la normativa di riferimento intende dare sostegno e tutelare i contribuenti che hanno subito gravi danni a causa dell'emergenza sanitaria, introducendo specifiche esenzioni IMU nei confronti delle attività economiche chiuse a causa del lockdown;

Richiamato l'art. 177 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Salva Italia) titolato: Esenzioni dall'imposta municipale propria – IMU per il settore turistico che di seguito si riporta: *“In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”.

Considerato che la stessa normativa prevede: *“per il ristoro ai Comuni a fronte delle minori entrate, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”...* omissis;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Preso atto che i Comuni per l'anno 2020, ai sensi del Decreto Legge n. 34 /2020, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'IMU entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 31 Luglio 2020;

Considerata la situazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 e viste le ricadute sul tessuto socio-economico, si ritiene di non aumentare il carico tributario relativamente all'imposta di riferimento lasciando inalterate le aliquote in vigore nel 2019;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:

Consiglieri presenti	n.	11
Voti favorevoli	n.	8
Astenuti	n.	3 (Irti - Rigolli - Freghieri)

D E L I B E R A

A) Di richiamare integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono parte formale e sostanziale del presente provvedimento;

B) Di confermare per l'anno 2020 le aliquote IMU e le detrazioni in vigore nel 2019, per le motivazioni espresse nel preambolo del presente atto;

C) Di approvare le aliquote IMU 2020, che si ritengono valide ed efficaci ai sensi di legge con decorrenza dal 1° Gennaio 2020, come di seguito specificato:

- aliquota pari al 4,50 per mille all'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze in quanto non soggette ad esclusione IMU;
- aliquota pari allo 10,60 per mille per le seconde case e le relative pertinenze, siano le stesse locate o a disposizione del contribuente;
- aliquota pari allo 10,60 per mille applicata al 50% dell'imponibile, per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro

il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune;

- aliquota 7,60 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione di quelli classificati in categoria D/5;
- aliquota 7,60 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/3;
- aliquota 10,40 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/5;
- aliquota pari al zero per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota 9,10 per mille per tutti i tipi di altri immobili: terreni, aree edificabili e fabbricati diversi da quelli indicati in precedenza;

di stabilire ai sensi dell'art. 177 del Decreto Legge n. 34/2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU)) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili rientranti:

- **nella categoria catastale D/2;**
- **immobili degli agriturismo;**
- **dei villaggi turistici e degli ostelli della gioventù';**
- **degli affittacamere per brevi soggiorni;**
- **delle case e appartamenti per vacanze;**
- **dei bed & breakfast;**
- **dei residence e dei campeggi;**

a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

di prendere atto che il legislatore ha previsto per il 2020, quale ristoro ai Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, con un fondo dello stato da ripartirsi con l'adozione di un decreto del Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2020;

di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione ha efficacia a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 Ottobre 2020;

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento di approvazione delle aliquote 2020 e dare la più ampia diffusione al presente atto;

di dare atto che le aliquote approvate con la presente deliberazione sono valide ed efficaci dal 1° Gennaio 2020.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:

Consiglieri presenti	n.	11
Voti favorevoli	n.	8
Astenuti	n.	3 (<i>Irti – Rigolli - Freghierì</i>)

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: IMU - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L' ANNO 2020.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 07 del 04.06.2020

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
09 06 2020

Addi 09 06 2020

. Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi 09 06 2020

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
